



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

# L'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri dell'Unione europea quale ulteriore tassello della cooperazione giudiziaria in materia penale

**Alessandro Rosanò**

Ricercatore in Diritto dell'Unione  
europea, Università della Valle  
d'Aosta

Project funded by European Commission Erasmus + Programme – Jean Monnet Action Project No. 101126599.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

**EU  
GLOBACT**  
**TRANSNATIONAL CRIME AND EU LAW:**  
towards Global Action against Cross-border Threats to  
common security, rule of law, and human rights



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

# 1. Due differenze tra cooperazione intergovernativa e cooperazione giudiziaria in materia penale

## Cooperazione intergovernativa (es., Consiglio d'Europa):

- Meccanismi fondati su trattati → ratifica
- Cooperazione di carattere intergovernativo → i governi godono di ampia discrezionalità politica

## Cooperazione giudiziaria in materia penale (UE):

- Meccanismi basati (a seconda dei casi) su decisioni quadro, direttive o regolamenti UE → obbligo per gli Stati membri di trasporre (decisioni quadro e direttive), diretta applicabilità (regolamenti)
- Cooperazione fondata sul principio del reciproco riconoscimento → cooperano le autorità giudiziarie, non godono di discrezionalità politica



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 2. Ricerca e acquisizione delle prove all'estero: cooperazione intergovernativa

### Cooperazione intergovernativa:

#### - Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CoE, 1959):

Art. 3, par. 1: La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le commissioni rogatorie relative a un affare penale che le saranno trasmesse dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto di compiere atti istruttori o di comunicare mezzi di prova, inserti o documenti → Principio del *locus regit actum*

#### - Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CoE, 1990):

Art. 9: L'assistenza viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta → Principio del *locus regit actum*

#### - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (1990):

Art. 51: le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse, inter alia, dal fatto che l'esecuzione della rogatoria fosse compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta → Principio del *locus regit actum*



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 2. Ricerca e acquisizione delle prove all'estero: cooperazione intergovernativa

### Cooperazione intergovernativa:

- Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE, 2000):

Art. 4, par. 1: lo Stato membro richiesto avrebbe prestato assistenza osservando le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo che la Convenzione disponesse altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non fossero in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto → Principio del *forum regit actum*

Art. 4, par. 3: Se non si fosse potuto dare esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne avrebbero prontamente informato le autorità dello Stato membro richiedente, indicando le condizioni alle quali si sarebbe potuto procedere, con possibilità per le autorità dei due Stati membri di accordarsi al riguardo



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

### 3. Ricerca e acquisizione delle prove all'estero: cooperazione giudiziaria in materia penale

#### Cooperazione giudiziaria in materia penale:

- Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio:

Art. 5: ogniqualvolta fosse necessario garantire che la prova ottenuta fosse valida e sempre che le formalità e le procedure indicate non fossero in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione avrebbe osservato anche le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

- Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove

Art. 12: l'autorità di esecuzione avrebbe dovuto ottemperare alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo il caso in cui la decisione quadro avesse disposto altrimenti e sempre che le formalità e le procedure indicate non fossero in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

### 3. Ricerca e acquisizione delle prove all'estero: cooperazione giudiziaria in materia penale

#### **Cooperazione giudiziaria in materia penale:**

- Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale

Art. 9, par. 2: l'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la direttiva disponga altrimenti e sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione

**Dunque, sicuramente le prove che si trovano in un altro Stato membro possono essere acquisite. Ma sono ammissibili?**



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 4. L'ammissibilità reciproca delle prove nell'UE: atti di *soft law*

- Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea, COM(2001) 715 def: **arrivare al reciproco riconoscimento dei criteri di ammissibilità**
- Libro verde sulla ricerca delle prove in materia penale tra gli Stati membri e sulla garanzia della loro ammissibilità, COM(2009) 624 def: **introdurre norme comuni per la raccolta delle prove in materia penale.** Ravvicinamento normativo



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 5. L'ammissibilità reciproca delle prove nell'UE: il TFUE

- Art. 82, par. 2, lett. a), TFUE: Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano, *inter alia*, **l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri.**

- Comunicazione *Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei. Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma*, COM(2010) 171 def: si prefigurò la formulazione di una proposta legislativa diretta a introdurre norme comuni per la raccolta delle prove in materia penale al fine di garantirne l'ammissibilità



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 6. La proposta di direttiva dello *European Law Institute*

- Proposta di direttiva sull'ammissibilità reciproca di prove e prove elettroniche in materia penale (2023):

Art. 4, par. 1: Member States shall ensure that evidence obtained in compliance with lex loci shall be admissible in criminal proceedings of the forum State unless it infringes fundamental constitutional principles of the forum State

Art. 4, par. 2: Member States shall ensure that, as a rule, evidence gathered in violation of the lex loci shall not be transferred to another Member State for use in criminal proceedings.

Art. 5, par. 1: Member States shall ensure that evidence obtained in violation of the following prohibitions, in particular, is neither used in national criminal proceedings nor transmitted to another Member State for use in criminal proceedings: prohibition of torture and inhuman or degrading punishment (Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the EU); prohibition of unacceptable coercion on a person to incriminate oneself



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 6. La proposta di direttiva dello *European Law Institute*

- Proposta di direttiva sull'ammissibilità reciproca di prove e prove elettroniche in materia penale (2023):

Art. 6, par. 1: Member States shall ensure that self-incriminating statements by the suspect during police interrogations in the absence of a defence lawyer are not admitted as evidence unless the defendant confirms them at trial

Art. 6, par. 2: Member States shall ensure that evidence obtained in breach of the right to confidentiality of communications with the defence counsel is not admissible in criminal proceedings

Art. 7, par. 1: Member States shall provide that electronic evidence is used in criminal proceedings only if it is ensured that: the evidence at the time of its use corresponds to the state in which it was obtained; the evidence at the time of its use corresponds to the full extent to the evidence at the time it was obtained; the evidence was sufficiently protected against falsification and manipulation in the period between its obtention and its use



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 6. La proposta di direttiva dello *European Law Institute*

- Proposta di direttiva sull'ammissibilità reciproca di prove e prove elettroniche in materia penale (2023):

Art. 10, par. 1: Member States shall ensure that the suspect or accused have an effective legal remedy against the use of evidence contrary to this Directive. Member States shall ensure legal expertise for the suspect or accused on compliance with *lex loci*

Art. 11: In order for a legal remedy to be effective for the purposes of Article 10 of this Directive, the suspect or accused must be able to ensure: that any inadmissible evidence is removed from the investigation file and is not used as evidence in further criminal proceedings; or that the judicial decision based, even partially, on any inadmissible evidence can be challenged, unless it is ensured by other means that the criminal proceedings as a whole, complied with the requirements of fairness of the trial



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 7. La giurisprudenza della Corte EDU

- Per quanto riguarda i profili di ammissibilità, rilevano la disciplina di diritto interno e l'apprezzamento dei giudici nazionali e che la Corte medesima non è tenuta a operare come un tribunale di quarta istanza, mettendo in discussione la valutazione dei suddetti giudici, a meno che le loro conclusioni non possano essere considerate arbitrarie o manifestamente irragionevoli (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)*, punto 83)
- Le prove prodotte a favore o contro l'imputato devono essere state presentate in modo tale da garantire un processo equo. Dunque, la questione da risolvere è se il procedimento nel suo complesso, compreso il modo in cui sono state acquisite le prove, sia stato equo (*Ayetullah Ay c. Turchia*, punto 125)



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 7. La giurisprudenza della Corte EDU

- In particolare, alla difesa deve essere stata data la possibilità di contestare l'autenticità della prova e di opporsi al suo utilizzo. Inoltre, si deve prendere in considerazione la qualità della prova, anche per stabilire se le circostanze in cui è stata ottenuta facciano dubitare della sua affidabilità o accuratezza (*Jalloh c. Germania*, punto 96)
- Questo approccio vale anche per il caso di prove che siano state ottenute in violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, come nel caso di prove derivanti da attività di sorveglianza illecita (*Dragoş Ioan Rusu c. Romania*, punti 47-50)
- Le prove ottenute violando l'art. 3 CEDU rendono non equo il processo (*Gäfgen c. Germania*, punto 166)



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 8. Standard minimi già esistenti

- Art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali UE: ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente → Corrisponde all'art. 6, par. 1, CEDU
- Art. 52, par. 3, della Carta: laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU stessa, fermo il fatto che il diritto dell'Unione può concedere una protezione più estesa



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 9. Regolamento sulla Procura europea

- Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

Ai sensi dell'art. 37, par. 1, le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori della Procura europea o dall'imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.

Al considerando 80 del preambolo, si precisa che le prove non devono essere considerate inammissibili, purché l'organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l'imparzialità del giudice e **i diritti della difesa dell'indagato o dell'imputato** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**  
**[a.rosano@univda.it](mailto:a.rosano@univda.it)**